



SENT. 61/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Antonio	BUCCARELLI	Consigliere relatore
Domenico	GUZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **60377** del registro di segreteria, proposto da:

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, con atto notificato il 26.10.2022 e depositato il 21.11.2022,

contro

Federico BINATTI (c.f. BNTFRC83B13A10X), nato il 13.02.1983 ad Abbiategrasso (MI), rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone (paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'avv. Jacopo Gendre (jacobogendre@pec.ordineavvocatitorino.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, alla via San Francesco d'Assisi n. 14,

avverso

e per la riforma della sentenza n. 179/2022 della Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata il 7.7.2022.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi all'udienza pubblica del 26 ottobre 2023, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, il v.p.g. Antongiulio Martina e l'avv. Jacopo Gendre per l'appellato.

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale in epigrafe ha respinto la domanda risarcitoria della Procura regionale proposta contro Federico Binatti per sentirlo condannare, in relazione a una fattispecie di danno indiretto cagionato nella sua qualità di sindaco, al pagamento del complessivo importo di euro 22.116,53 in favore del Comune di Trecate.

Il danno azionato derivava secondo la prospettazione attorea dalla illegittimità per difetto di motivazione -stabilita dal Tar Piemonte con sentenza n. 262 del 2021- della revoca dalle funzioni, disposta dal BINATTI, dell'assessore e vicesindaco OMISSIS, nominato il giorno precedente e, per tale ragione, dimessosi dalla carica di consigliere comunale, con conseguente risarcimento per euro 12.500,00, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute.

La Corte territoriale, respinta l'istanza di sospensione del giudizio avanzata dal convenuto per la pendenza del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, ha rigettato la domanda per difetto di colpa grave non ravvisando l'allegazione di elementi di prova per suffragare sotto il profilo del requisito psicologico la responsabilità del convenuto -peraltro non necessariamente provvisto di conoscenze giuridiche approfondite legate alla sua funzione- anche in relazione alla stessa qualificazione, se quale atto politico o atto di alta amministrazione, della revoca e, conseguentemente, alla effettiva

sussistenza di un obbligo di motivazione, della sua ampiezza e dei suoi destinatari.

Ricorre in appello la Procura regionale per violazione applicazione dell'art. 95 c.g.c. - per omessa valutazione degli elementi probatori e carente motivazione.

Secondo la Procura appellante la motivazione resa dal sindaco rispetto a un atto di sua esclusiva competenza ex art. 46, comma 4, del d.lgs. 267/2000, rinvenibile nella circostanza che *"subito si sono manifestati problemi politici ed insuperabili difficoltà nei rapporti di collaborazione, che hanno determinato un immediato affievolirsi del rapporto fiduciario tra il sottoscritto e la S.V., che sta alla base della Sua nomina ad Assessore e Vice Sindaco"*, sarebbe inconsistente e non fornirebbe la giustificazione dell'atto emanato che, in base alla giurisprudenza amministrativa (cita Cons. Stato, Sez. I, parere n. 2859 del 2019) soggiace all'obbligo generalissimo di motivazione posto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, sia pure sinteticamente riferito al venir meno del rapporto fiduciario fra sindaco e assessore, ciò che nella specie non è avvenuto.

L'atto contestato, chiaramente atto di alta amministrazione e, quindi, soggetto all'obbligo di motivazione, pur riconducibile all'intuitu personae, non può essere, tuttavia, valutato disgiuntamente dagli altri elementi fattuali della vicenda e, in particolare, dalla rapida sequenza temporale della nomina e della revoca rispetto alla generica affermazione di *"insuperabili difficoltà nei rapporti di collaborazione"* determinatesi nell'arco temporale di meno un giorno, e senza che alcun atto formale espliciti o lasci supporre la ragione del repentino cambio di rotta, riducendosi la stessa, come affermato dal TAR, in *"una formula stereotipata e apodittica"* connotata da irragionevolezza. Né,

diversamente, potrebbe affermarsi che la fiducia può risultare minata indipendentemente dallo svolgimento della seduta della giunta in cui non sono emersi contrasti tra i vari componenti, se non ammettendo la possibilità di un esercizio arbitrario di funzioni proprie da parte del sindaco.

Quanto allo specifico motivo della carente motivazione della sentenza impugnata, la Procura rileva l'errore di valutazione con riguardo alla specificità degli elementi fattuali della vicenda dannosa dato che il giudice è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta. Nel caso di specie, per contro, la sentenza non è autosufficiente perché non illustra le ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione; è illogica, in quanto incoerente nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, e non ordinata quanto alle norme di legge indicate e ai principi di diritto applicati.

Successivamente la Procura ha depositato la sentenza n. 2071/2023 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato che ha respinto l'appello proposto dal Comune di Trecate avverso la sentenza del TAR Piemonte.

Si è costituito il sig. Binatti il quale ha rappresentato che l'appello deduce la sussistenza della colpa grave dalla mera declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca dell'assessore e dall'accertata responsabilità risarcitoria del Comune, per cui gli elementi probatori valorizzati nell'atto di gravame coincidono con le ragioni -insufficienti in questa sede a fondare una valutazione di responsabilità amministrativa- che hanno condotto il TAR a giudicare illegittima la revoca dell'assessore.

Effettuata una rassegna della giurisprudenza contabile sulla definizione di

colpa grave, quindi, l'appellato ha contestato la definizione data dalla Procura e dalla prevalente giurisprudenza amministrativa alla natura dell'atto di revoca della nomina ad assessore, ritenendo preferibile la riconducibilità dello stesso alla categoria dell'atto politico e citando il medesimo parere assunto a riferimento dalla Procura appellante (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2483/2019) ha sostenuto che la natura politica di un atto si ricava in via esclusiva dalle disposizioni o dai principi normativi che disciplinano l'esercizio del potere che sfocia nell'adozione dell'atto stesso. In tal senso rileva come l'art. 46 d. lgs. n. 267/2000 non preveda, almeno esplicitamente, limiti al potere di revoca. Non sussisterebbe neppure un obbligo di motivazione dell'atto di revoca per due ragioni. La prima si ricava dal principio del *contrarius actus* in forza del quale il provvedimento con cui l'Amministrazione rimuove un altro provvedimento partecipa delle caratteristiche essenziali del provvedimento rimosso, dal che risulta che la nomina ad assessore non è pacificamente soggetta alla legge generale sul procedimento amministrativo (legge 7.8.1990 n. 241). La seconda ragione deriva da una corretta lettura dei dati normativi rilevanti, laddove sarebbe chiara la scelta legislativa che non impone al sindaco alcuna specifica motivazione. E infatti, lo stesso obbligo di motivazione dell'atto di revoca non può essere affermato attraverso un'interpretazione 'forzata' del testo legislativo confondendo con esso il diverso obbligo di motivazione della comunicazione della revoca al consiglio comunale (la cui funzione è solo quella di garantire pubblicità e trasparenza), derivandone che sia la nomina ad assessore, sia la revoca, sono atti 'senza procedimento' da intendersi che non vi è una sede destinata alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione degli interessi in gioco.

Quanto all'individuazione dell'atto da motivare, questo non è il decreto di revoca, ma è la comunicazione al consiglio comunale che deve contenere l'illustrazione delle ragioni della revoca. Ciò sarebbe coerente con la forma dell'elezione diretta del sindaco, laddove gli assessori sono semplici collaboratori e agiscono solo tramite le deliberazioni collegiali della giunta secondo la chiara previsione dell'art. 48 co. 1 d.lgs. n. 267/2000. Poiché la motivazione rileva solo nel rapporto tra sindaco e consiglio comunale (e mai con l'assessore), sarà quest'ultimo consesso a sindacare e, eventualmente, sanzionare la modifica della compagine di governo esercitando il proprio potere di sfiduciare il sindaco.

In ordine all'intensità dell'onere motivazionale, l'appellato ritiene che la pur succinta motivazione, in ogni caso, sia completa ed esaustiva delle ragioni di sfiducia. Invero non richiedendosi alcuna motivazione, quale atto simmetricamente negativo della nomina, appare evidente (richiamandosi il medesimo parere del Consiglio di Stato ripreso dalla Procura) che la revoca possa basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco. I fatti interni che fanno venire meno la fiducia non rilevano, poiché lo stesso rapporto causale tra tali fatti e la sfiducia non è sindacabile in sede giurisdizionale, risultando, quindi, privo di ogni utilità pretenderne l'enunciazione nell'atto di revoca.

Priva di fondamento sarebbe anche la seconda doglianza relativa a un'insufficiente, logica e ordinata motivazione della sentenza appellata, la quale, invero, illustra in modo chiaro e inequivoco il percorso argomentativo escludendo la sussistenza della colpa grave stante la carenza di allegazioni dell'elemento soggettivo da parte della Procura.

All'udienza pubblica le parti hanno esposto i rispettivi scritti.

DIRITTO

1. Non essendoci questioni pregiudiziali e preliminari può accedersi direttamente all'esame del merito del gravame proposto dalla Procura regionale con un unico motivo che racchiude tanto la carente motivazione della sentenza impugnata, quanto l'omessa valutazione degli elementi probatori.

Invero, con riguardo a questo secondo aspetto, la verifica della prova del danno è nel carattere della specifica azione di responsabilità amministrativa promossa dalla Procura regionale del Piemonte. Trattasi, infatti, di una ipotesi di danno indiretto, in quanto il Comune di Trecate ha dovuto risarcire un danno patrimoniale acclarato nella sede propria del giudizio amministrativo e posto a carico della stessa Amministrazione in conseguenza del comportamento del Sindaco che aveva revocato le rispettive cariche amministrative al Vicesindaco e Assessore OMISSIS, con delega alla gestione e programmazione del territorio, edilizia privata, polo logistico e politiche del lavoro già conferitegli dal medesimo Sindaco con decreto del giorno precedente.

Gli elementi oggettivi della fattispecie -ovvero danno e nesso causale, oltre al rapporto di servizio- di responsabilità erariale risultano, pertanto, definitivamente asseverati nei profili giuridici e fattuali, con il passaggio in giudicato della sentenza n. 2071/2023, intervenuta in pendenza del presente giudizio di appello, con la quale la V Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Piemonte n. 262/2021 richiamata in fatto e da cui il danno erariale indiretto per l'appunto origina.

2. Ciò considerato, la critica dell'appellante si concentra sul difetto di colpa grave affermato dalla sentenza impugnata, avuto riguardo sia alla incertezza circa la ritenuta natura politica dell'atto di revoca dell'assessore OMISSIS da parte del sindaco Binatti, con riflessi sulla portata dell'onere motivazionale (e anche alla luce della funzione svolta da quest'ultimo che non richiede una doverosa conoscenza giuridica approfondita), sia in considerazione del fatto che, nella specie, l'unico elemento preso in considerazione dalla Procura è stata l'illegittimità dell'atto, senza alcun approfondimento in ordine alla condotta del BINATTI, che impedirebbe di verificare i termini della sussistenza di una colpa grave e, quindi, di una responsabilità personale del sindaco.

Anche su questo soccorre lo specifico giudizio amministrativo che ha avuto come oggetto il sindacato dell'atto di revoca, sì come l'ampio quadro giurisprudenziale in esso delineato. Ebbene, il Consiglio di Stato ha smentito il ritenuto carattere politico dell'atto di revoca della nomina dell'assessore in quanto, pur provenendo soggettivamente dall'autorità amministrativa cui compete la funzione di indirizzo politico e di direzione della cosa pubblica al massimo livello dell'ambito comunale, esso non è libero nei fini, non essendo oggettivamente riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione, quale potrebbe essere, in ambito comunale, una scelta di programma o di bilancio, ma piuttosto e più modestamente *"rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell'amministrazione del comune"*.

Si tratta, quindi, di atto di "alta amministrazione" espressione di una modalità di esercizio della funzione pubblica di definizione di organi di vertice e

certamente connotato da un elevato tasso di discrezionalità politica e pur tuttavia sottoposto alle prescrizioni dalla legge (in primis dall'art. 46 del t.u.e.l., ma anche degli statuti e dei regolamenti). Non si rinviene, del resto, nell'atto di revoca -come in quello di nomina- la specifica connotazione dell'esercizio del potere politico tipico delle direttive di carattere generale con le quali si delineano gli obbiettivi programmatici dell'attività pubblica, e, quindi, l'atto non è libero nel fine, tale cioè da non richiedere una norma abilitante (che non sia, appunto, la Costituzione) e da essere privo di un parametro giuridico su cui effettuare un sindacato di legittimità (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 936 del 2021 e, nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 3161 del 2019).

La cartina di tornasole della caratterizzazione in tal senso dell'atto è data invece dalla sua giustiziabilità e quindi dalla sua controvertibilità in un giudizio in ragione del fatto che la nomina può determinare l'attivazione di una posizione giuridica soggettiva per la tutela della quale è ammesso il diritto di azione.

È proprio il riconoscimento di una posizione giuridica qualificata che smentisce il carattere politico di un atto anche quando questo provenga da soggetto istituzionale dotato del potere di esprimere atti politici sottoposti nel loro esercizio solo alla Costituzione. Ricorda, peraltro, il Consiglio di Stato come la natura eccezionale e derogatoria rispetto ai fondamentali principi in materia di diritto di azione e giustiziabilità delle situazioni giuridiche soggettive, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., debba condurre a una rigorosa delimitazione della categoria degli atti politici, sebbene gli stessi non siano esplicitamente tipizzati.

3. Dalla natura di atto di alta amministrazione della revoca del mandato assessorile consegue la soggezione agli oneri motivazionali propri del provvedimento amministrativo, risultando indifferente, per quanto qui di interesse, il contesto all'interno del quale la motivazione è espressa. Risulta, quindi, irrilevante in quale atto e in ragione di quale esigenza specifica sia rinvenibile la motivazione, ovvero se nella comunicazione al consiglio comunale, piuttosto che nell'atto stesso di revoca indirizzato al destinatario diretto del provvedimento, essendo invece importante che una giustificazione dell'atto, pur semplice, ma effettiva, ne rappresenti la coerenza con le finalità del potere altamente discrezionale attribuito.

A tal proposito, anche in risposta alle argomentazioni svolte dall'appellato circa il fatto che l'atto di revoca mutua le stesse caratteristiche dell'atto rimosso, viene in evidenza come, in realtà, sia proprio la legge a distinguere tra l'atto di nomina (art. 46, comma 2: *"il sindaco e il presidente della provincia nominano... i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio"*) e quello di revoca (comma 4: *"il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio"*), prevedendo espressamente che solo quest'ultimo provvedimento sia giustificato innanzi al consiglio comunale. Permanendo per tutti gli atti un obbligo di motivazione, quindi, può dirsi che nel caso in cui venga revocata una pregressa nomina fiduciaria sussista un obbligo di motivazione rafforzata.

Nei riguardi del consiglio, infatti, una compiuta motivazione in ordine alle ragioni di natura politica dell'atto di revoca è funzionale alla dialettica politica che può scaturirne, ad esempio, nelle forme di una mozione di sfiducia

(Consiglio di Stato, sez. I, pareri nn. 2859 e 3161/2019, 2743 e 4970/2013);

cionondimeno una motivazione politica sufficiente a quello scopo è idonea a giustificare l'atto anche sotto il profilo della valutazione del conflitto con eventuali posizioni soggettive sottostanti dallo stesso svantaggiate o pregiudicate.

4. Ciò corrisponde alla costruzione giuridica secondo la quale, pur nell'ambito di un controllo limitato del giudice amministrativo per cui, in materia di revoca, è senz'altro escluso ogni accesso alla valutazione di merito, è ammesso il sindacato di legittimità dei profili formali, da intendersi sia quali violazioni di specifiche disposizioni normative, sia quali evidenti abnormità del provvedimento sindacale (così Consiglio di Stato, sez. V, sentenze nn. 4057/2012 e 2015/2017).

In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo l'atto di revoca che si limiti ad affermare sic et simpliciter e in maniera del tutto tautologica che è venuto meno il rapporto di fiducia (dato di per sé consustanziale alla revoca ma che, evidentemente, non ne spiega le ragioni), non recando alcuno specifico riferimento a episodi, situazioni, opinioni, alla base della pur insindacabile valutazione di opportunità politico-amministrativa (TAR Puglia, Bari, sez. I, n. 583/2022).

Così come in una ipotesi del tutto analoga a quella per cui si discute, il giudice amministrativo (TAR Lazio, Sez. II, n. 11143/2022) ha ritenuto che l'atto di revoca -basato sull'unica motivazione dell'"affievolimento" del rapporto di fiducia con l'assessore- fosse viziato dall'omessa indicazione dei fatti che avevano cagionato tale attenuazione della fiducia.

Venendo ad esaminare la condotta del BINATTI nel caso di specie e sotto il

profilo non della mera illegittimità dell'atto, bensì della antigiuridicità del comportamento, rilevante per l'addebito di responsabilità erariale, osserva il Collegio che, nel caso in questa sede dedotto, il carattere repentino e improvviso della revoca neppure sul piano strettamente lessicale offre una rappresentazione coerente e logica, laddove l'immediatezza dell'affievolirsi del rapporto di fiducia, a tutto concedere e se non si voglia cogliere l'insanabile ossimoro, implica l'inizio di un processo lento e certamente non ancora concluso di indebolimento del rapporto.

È stata, quindi, evidenziata l'esigenza di un minimum motivazionale che dia conto dei fatti o delle ragioni che hanno incrinato il legame di fiducia, anche al fine di impedire che la lesione del vincolo fiduciario si trasformi in una vuota formula di stile, suscettibile di utilizzi elusivi e discriminatori. Si tratta di un controllo estrinseco e formale che, in quanto tale, facendo salvo il potere del sindaco di rideterminarsi nell'esercizio dei propri poteri autoritativi negli stessi medesimi termini cassati, richiede solo di conformarsi ad un obbligo di motivazione che abbia i requisiti minimi di tenuta giuridica.

Alla luce di queste premesse, come ben rimarcato nella sentenza del Consiglio di Stato che ha deciso sulla specifica questione, le circostanze di fatto e, più precisamente la revoca a un solo giorno di distanza dalla nomina e la contestuale cessazione, necessaria, della funzione consiliare (con perdita definitiva, quindi, anche della carica elettiva da parte dell'OMISSIS il quale per questo ha subito un danno patrimoniale) e dopo una deliberazione di giunta adottata con voto unanime e avente ad oggetto un tema non certamente critico da un punto di vista politico (*"Biblioteca civica. Realizzazione corso di pittura per bambini e ragazzi. Proroga date"*), avrebbero reso necessario che

fossero rese palesi le ragioni di una siffatta determinazione sindacale, *"in assenza delle quali è dato ravvisare un vizio della funzione, e cioè un eccesso di potere in termini di irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento, rimanendo appunto il potere esercitato (benché incentrato sulla fiducia) pur sempre funzionalizzato all'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, n. 3871 del 2017, cit.; Id., IV, 21 settembre 2015, n. 4375) e come tale sorvegliabile nel suo esercizio concreto, pur senza sindacare perciò il merito delle scelte effettuate"*.

5. Come appena rilevato, in contestazione non è, quindi, il potere del sindaco di sfiduciare un assessore anche in un momento immediatamente successivo alla sua nomina, né l'efficacia dell'atto, ma l'ostensione delle ragioni concrete poste alla base della sfiducia così repentinamente espressa -venendo così all'elemento psicologico- e la loro rispondenza a un parametro minimo di ragionevolezza, cosa non avvenuta nella specie, *"in un contesto in cui l'azione amministrativa si palesa di per sé incomprensibile e contraddittoria, considerata l'adozione della revoca ad un solo giorno di distanza dalla nomina, e a fronte oltretutto della determinata decadenza dell'OMISSIS dalla carica di consigliere comunale a seguito dell'assunzione dell'incarico conferitogli"* (Cons. Stato n. 2071/2023). La già richiamata sentenza del Consiglio di Stato evidenzia dunque lo sviamento dalla funzione realizzato con la revoca, *"in una fattispecie in cui la funzione perseguita si appalesa sviata e non suffragata da alcuna ragionevole giustificazione"*.

Tale necessità è funzionale a rendere sempre e comunque oggettivamente decifrabile un determinato atto pubblico, ciò in quanto proprio gli atti ad alto contenuto discrezionale possono agevolmente prestarsi ad un uso ambivalente che svia o eccede la funzione che è loro propria. Nel caso di

specie, infatti, la pretesa dell'appellato appare tanto più arbitraria laddove il medesimo si è sottratto all'onere di chiarire come, a circa 24 ore da una attribuzione di fiducia e di credito nei confronti dell'assessore (tale da essere nominato anche vicesindaco), ciò che presuppone una presunta affinità elettiva e uno sperimentato margine di garanzia e di affidamento, sia intervenuta una sfiducia che non ha avuto spiegazioni percepibili all'esterno.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel confermare il risarcimento nei confronti dell'assessore revocato, *"considerata la natura dei vizi riscontrati, espressivi di uno sviamento della funzione" come "ricavabile dalle stesse circostanze di fatto emerse"*, ha riscontrato *"la colpa dell'amministrazione quale chiara negligenza nel proprio operato"*. Se da un lato è scontata l'identificazione dell'operato dell'Amministrazione con quella del sindaco, non essendo l'atto di revoca, come quello di nomina, bisognevole di alcuna intermediazione da parte degli uffici comunali, dall'altro, la connotazione in termini di gravità dell'elemento psicologico, a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata, è riscontrabile nel più volte evidenziato sviamento dalle funzioni realizzato con la revoca dell'OMISSIS, con cui sostanzialmente l'assessore è stato estromesso immotivatamente dall'attività politica.

6. All'esito l'appello del Procuratore regionale merita accoglimento e la sentenza impugnata va riformata nei termini della affermazione di responsabilità del sindaco Binatti, con condanna al risarcimento del danno subito dal Comune di Trecate nella misura quantificata dal Procuratore regionale (euro 22.116,53), oltre rivalutazione e interessi legali come precisato in dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, per

	15	SENT. 61/2024	
	entrambi i gradi, nella misura indicata in dispositivo.		
	P. Q. M.		
	la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,		
	- disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente		
	pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della		
	sentenza impugnata, condanna il sig. Federico BINATTI al pagamento, in		
	favore del Comune di Trecate, della somma di euro 22.116,53		
	(ventidue milacentosedici/53), oltre rivalutazione monetaria dalla data		
	dell'esborso a carico del Comune e interessi legali sull'importo così rivalutato,		
	a decorrere dal deposito della presente sentenza e fino al definitivo soddisfo;		
	- condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano		
	per entrambi i gradi in euro 339,65(trecentotrentanove,65).		
	Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.		
	l'estensore	il presidente	
	(Antonio Buccarelli)	(Rita Loreto)	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 18 MARZO 2024		
	Per il Dirigente		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dr.ssa Alessandra Carcani		